

Allegato "M" al n° 39498/9894 di Rep.

-----STATUTO DELLA FONDAZIONE M.I.C.-----

-----ART. 1-----

-----COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE-----

1) E' istituita la Fondazione denominata "M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza".-----

2) La Fondazione è costituita con il concorso del Comune di Faenza, della Provincia di Ravenna, della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Ravenna e dei Fondatori.-----

3) La Fondazione ha sede in Faenza, Via Campidori, 2.-----

-----ART. 2-----

-----SCOPI - ATTIVITA'-----

1) La Fondazione si propone di provvedere, per finalità di utilità generale:-----

* alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica, in ambito nazionale ed internazionale;-----

* alla gestione in concessione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza;-----

* alla intrapresa e sviluppo di ogni attività collaterale utile per la valorizzazione del patrimonio storico - artistico suddetto;-----

* allo sviluppo delle attività di promozione di intesa con le partnership pubbliche e private;-----

* a promuovere l'interesse del mondo economico privato anche attraverso specifiche iniziative museali ed espositive;-----

* dai redditi e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle

attività della Fondazione medesima;-----

* da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano e-

spressamente destinate al fondo di dotazione;-----

* da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territo-

riali o da altri Enti pubblici o soggetti privati per la ge-

stione;-----

* dagli eventuali contributi volontari dei Fondatori.-----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate

per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realiz-

zazione dei suoi scopi.-----

-----ART. 7-----

-----ORGANI-----

1) Sono organi della Fondazione:-----

a) l'Assemblea-----

b) il Consiglio di Amministrazione-----

c) il Presidente-----

d) il Collegio dei Revisori-----

2) Non possono fare parte degli organi, coloro che si trovino

nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge

19/03/1990 n. 55, lettere a), b), c), d), e), f).-----

3) Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta

successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano

in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità

richiesti dalla legge e dallo Statuto.-----

Se la verifica ha esito negativo,ne dichiara la decadenza e
ne promuove la sostituzione.-----

4) I componenti gli organi della Fondazione di cui alle let-
tere b),c) e d) decadono di diritto dalla nomina nelle se-
guenti ipotesi:-----

* perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;-----

* mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo
del quale fanno parte,senza giustificazione.-----

5) La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componen-
te fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le
condizioni che la rendono necessaria,previa tempestiva comu-
nicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato
e all'interessato.-----

6) I componenti degli organi della Fondazione non possono
prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano,per
conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali
siano amministratori,sindaci o dipendenti e quelle dalle
stesse controllate o che le controllino direttamente o indi-
rettamente),interessi in conflitto con quelli della Fondazio-
ne.-----

Essi si considerano presenti ai fini della validità della co-
stituzione dell'organo.-----

7) E' fatto obbligo ai componenti gli organi di comunicare
immediatamente all'atto dell'insorgenza le eventuali cause di
incompatibilità sopravvenute.-----

3) E' Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che, in occasione della costituzione, abbia concorso al patrimonio della Fondazione con un contributo non inferiore a L.25.000.000.-----

4) Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto, diverso da quelli di cui ai commi precedenti, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni:-----

* venga presentato da un Fondatore;-----
* concorra al patrimonio della Fondazione con un importo non inferiore alla percentuale del patrimonio netto risultante dall'ultimo Bilancio, indicata dall'Assemblea.-----


5) Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione, con tale specifica destinazione.-----

6) A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori nonché un libro verbali per le delibere assunte dalla Assemblea.-----

7) Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.-----

-----ART. 5-----

-----PATRIMONIO-----



1) Il patrimonio della Fondazione è costituito:-----

* dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per

il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori;-----

* dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati

secondo le norme del presente Statuto;-----

* dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;-----

* dalle somme prelevate dalle rendite che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare

ad incrementare il patrimonio.-----

2) I beni demaniali che vengano concessi alla Fondazione per

la loro gestione, conservano la loro natura demaniale, restano

soggetti alle norme di legge che li riguardano ed ai relativi

atti di concessione e saranno restituiti agli Enti cui appartengono, con le eventuali addizioni, in caso di scadenze delle

concessioni e comunque in caso di estinzione della Fondazione.

3) I rapporti tra Comune di Faenza e Fondazione concernenti

beni patrimoniali del Comune di Faenza sono regolati da appositi titoli contrattuali o concessori.

-----ART. 6-----

-----FONDO DI GESTIONE-----

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:-----

	* dai redditi e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle	
	attività della Fondazione medesima;-----	
	* da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano e-	
	spressamente destinate al fondo di dotazione;-----	
	* da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territo-	
	riali o da altri Enti pubblici o soggetti privati per la ge-	
	stione;-----	
	* dagli eventuali contributi volontari dei Fondatori.-----	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate	
	per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realiz-	
	zazione dei suoi scopi.-----	
	-----ART. 7-----	
	-----ORGANI-----	
	1) Sono organi della Fondazione:-----	
	a) l'Assemblea-----	
	b) il Consiglio di Amministrazione-----	
	c) il Presidente-----	
	d) il Collegio dei Revisori-----	
	2) Non possono fare parte degli organi, coloro che si trovino	
	nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge	
	19/03/1990 n. 55, lettere a), b), c), d), e), f).-----	
	3) Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta	
	successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano	
	in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità	
	richiesti dalla legge e dallo Statuto.-----	

Se la verifica ha esito negativo,ne dichiara la decadenza e
ne promuove la sostituzione.-----

4) I componenti gli organi della Fondazione di cui alle let-
tere b),c) e d) decadono di diritto dalla nomina nelle se-
guenti ipotesi:-----

* perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;----

* mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo
del quale fanno parte, senza giustificazione.-----

5) La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componen-
te fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le
condizioni che la rendono necessaria,previa tempestiva comu-
nicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato
e all'interessato.-----

6) I componenti degli organi della Fondazione non possono
prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano,per
conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali
siano amministratori,sindaci o dipendenti e quelle dalle
stesse controllate o che le controllino direttamente o indi-
rettamente),interessi in conflitto con quelli della Fondazio-
ne.-----

Essi si considerano presenti ai fini della validità della co-
stituzione dell'organo.-----

7) E' fatto obbligo ai componenti gli organi di comunicare
immediatamente all'atto dell'insorgenza le eventuali cause di
incompatibilità sopravvenute.-----

-----ART. 8-----

-----ASSEMBLEA - NORME DI FUNZIONAMENTO-----

1) L'Assemblea è costituita dai fondatori ed ha i seguenti compiti:-----

a) stabilisce il numero dei componenti del C. d. A. entro i limiti previsti dall'art. 9, c. 1;-----

b) nomina e revoca i componenti del C. d. A. ferme restando le riserve previste dallo statuto;-----

c) attribuisce la qualità di Fondatore a terzi successivamente alla costituzione della fondazione, nei termini del precedente art. 4, comma 4;-----

d) approva le modifiche statutarie su proposta del Consiglio di Amministrazione;-----

e) approva i Bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione;-----

f) esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;-----


g) propone al Consiglio di Amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, indicandone i motivi;-----

h) nomina e revoca i componenti del collegio dei Revisori;---

i) stabilisce le indennità agli Amministratori.-----

2) L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno.-----

Una delle riunioni deve essere tenuta nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di ciascun anno.-----



3) L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione,

che la presiede, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del

Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un

quarto dei Fondatori.-----

L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato, con

l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato almeno quindici

giorni prima della riunione.-----

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire telegrafici-

camente o per telefax con un preavviso di sole 48 ore.-----

L'Assemblea è validamente costituita in I° convocazione con

la presenza dei membri rappresentanti almeno il 70% del con-

corso al patrimonio, mentre in II° convocazione con la presen-

za dei membri rappresentanti almeno il 50% del concorso al

patrimonio.-----

In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del-

l'Assemblea potrà avvenire validamente anche in difetto di

avviso nei termini sopra indicati.-----

4) Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori

dell'Assemblea.-----

Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia

stata riconosciuta la qualità di Fondatore sono rappresentati

dal Legale rappresentante o da persona da lui designata.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono parte-

ecipare senza diritto di voto all'Assemblea con esclusione

delle sedute nelle quali si nominino il Consiglio o comunque

uno o più dei suoi componenti.-----

5) Il voto dei Fondatori in Assemblea è espresso proporzionalmente, in termini percentuali, al concorso effettuato al patrimonio della Fondazione, versato in unica soluzione ovvero in più annualità secondo le modalità stabilite dal Regolamento.-----

6) L'Assemblea approva con il voto favorevole dei rappresentanti la maggioranza assoluta della quantità di partecipazioni al patrimonio presente un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.-----

L'Assemblea dovrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'ente, non abbiano la qualità di Fondatori.-----

7) Le deliberazioni di cui al comma 1 sono prese con il voto favorevole dei rappresentanti la maggioranza assoluta della quantità di partecipazione al patrimonio presente.-----

Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi della quantità di partecipazione al patrimonio presente all'Assemblea.-----

Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.-----

-----ART. 9-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri da 7 a 11, compreso il Presidente che viene nominato con la disciplina di cui al successivo art. 11.-----

Gli altri componenti sono nominati dall'Assemblea anche al di fuori del suo seno su designazione dei fondatori pubblici e dei fondatori privati secondo le modalità di cui al Regolamento.-----

Il Regolamento di cui all'art. 8 c. 6) disciplina le modalità delle designazioni suddette fermo restando il principio della proporzione tra diritto di designazione e contributo economico, compreso il contributo al fondo di gestione.-----

2) Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri: non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.-----

3) Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati posseggano:-----

a) i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 c. 2;-----

b) requisiti di professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.-----

4) I componenti del Consiglio, compreso il Presidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.-----

I quattro anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio.---

5) Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi

ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno.-----

Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte.-----

6) Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione in carica, compreso il Presidente.-----

-----ART. 10-----

----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI E FUNZIONAMENTO----

1). Il Consiglio di Amministrazione:-----

a) Predispone il Bilancio preventivo e consuntivo, e li presenta all'Assemblea per l'approvazione;-----

b) propone le modifiche statutarie all'Assemblea;-----

c) approva, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;-----


d) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;-----

e) nomina il Vice Presidente nel suo seno;-----

f) provvede all'organizzazione del personale e degli uffici, disciplinando la relativa documentazione;-----

g) in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria, disciplina le relazioni sindacali;-----

h) nomina il Comitato scientifico.-----



2) Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte in un anno: per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente.-----

3) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.-----

In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

4) Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, particolari poteri, determinando i limiti della delega.-----

-----ART. 11-----

-----PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE-----

1) Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Sindaco del Comune di Faenza che ne ha altresì il potere di revoca.--

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e cura l'esecuzione degli atti deliberati.-----

3) In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.-----

4) Di fronte a terzi, al Conservatore dei Registri Immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico ed ad altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei soggetti indicati al comma precedente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento di quelli che lo precedono nell'ordine sopra descritto ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici

uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventua-	nel
li limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali	tif:
la firma si riferisce.-----	Spei
-----ART. 12-----	loro
-----COLLEGIO DEI REVISORI-----	Per
1) Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre mem-	stra
bri effettivi compreso il Presidente e di un supplente, nomi-	di 1
nati per quattro anni dall'Assemblea e scelti fra gli iscrit-	Il C
ti nel registro dei revisori contabili della Provincia di Ra-	----
venna.-----	----
2) Il Collegio esercita il controllo sulla amministrazione	1) I
della Fondazione; allega una propria relazione al progetto di	il 3
bilancio di esercizio, nella quale riferisce al Consiglio di	2) I
Amministrazione sui risultati di esercizio e sulla tenuta	nial
della contabilità, e formula osservazioni e proposte sulla sua	3) I
approvazione.-----	tare
3) Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli artt.	e fi
2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2407 del Codice Civile.-----	cizi
4) I membri del Collegio sono retribuiti secondo le tariffe	4) I
professionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.-----	degl
-----ART. 13-----	bili
-----COMITATO SCIENTIFICO-----	5) I
Il Comitato Scientifico fornirà agli organi della Fondazione	ragi
i consigli ed i suggerimenti che riterrà utili e necessari	artt
all'azione culturale del Museo e ne affiancherà l'attività	6) I

nella definizione della sua programmazione culturale e scientifica.-----

Spetta al Consiglio definire il numero dei suoi componenti, la loro nomina, oltre alla scelta del Presidente.-----

Per la partecipazione a tale Comitato il Consiglio di Amministrazione determina inoltre un gettone di presenza a titolo di rimborso spese.-----

Il Comitato si riunirà almeno tre volte all'anno.-----

-----ART. 14-----

-----BILANCIO CONSUNTIVO-----

1) L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.-----

2) Il Bilancio di esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.-----

3) Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il risultato economico dell'esercizio.-----

4) Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.-----

5) Il Bilancio viene approvato dall'Assemblea, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.-----

6) Il Bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla

chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio viene sottoposto entro il 30 aprile di ogni anno

all'Assemblea per l'approvazione.

7) L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata

alla Fondazione ed alla sua attività.

ART. 15

BILANCIO PREVENTIVO

1) La Fondazione opera secondo i criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

2) Entro il 30 ottobre di ogni anno viene predisposto il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 16

SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto al Comune di Faenza per il perseguimento delle finalità culturali del Museo Internazionale delle Ceramiche.

F.ti: CLAUDIO CASADIO

BACCARINI PIETRO

VITTORIO LEPORISI

GIAN LUIGI FACCHINI

LANFRANCO GUALTIERI

BRUNO BALDINI

FRANCESCO SCARDOVI

LORENZO TARRONI

FERRUCCI RICCARDO

BEATRICE MAZZOTTI

MARIO BERGAMINI NOTAIO

